

Adottato con deliberazione consiliare n.38 in data 15.06.1995
Modificato con deliberazione consiliare n.48 in data 30.04.1996
Modificato con deliberazione consiliare n.96 in data 23.11.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 54 in data 29.11.2005
Modificato con deliberazione consiliare n.35 in data 19.03.2010
Modificato con deliberazione consiliare n.56 in data 23.11.2011
Modificato con deliberazione consiliare n.51 del 23.10.2012

Comune di Mortegliano

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei famigliari e di chi per essi contenuto nel titolo VII del Regio Decreto del 9 luglio 1939 n.1238 sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio del 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Azienda dei Servizi Sanitari nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda dei Servizi Sanitari.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia delle cause di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Art 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.465 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto del 9 luglio del 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda dei Servizi Sanitari competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Direttore Sanitario dell'Azienda dei Servizi Sanitari che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito verbale previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8, 9, 10 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda dei Servizi Sanitari competente per territorio.

2. Salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda dei Servizi Sanitari incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto del 9 luglio del 1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficio dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto del 9 luglio del 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati "nati morti", i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda dei Servizi Sanitari.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domande di seppellimento alla azienda dei Servizi Sanitari accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge del 2 dicembre 1975, n.664, e successive modificazioni.

Art. 9

1. In caso di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni sociali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'Azienda dei Servizi Sanitari, o suo delegato, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Direttore Sanitario, o suo delegato, adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12

1. Il Comune dispone nel cimitero del capoluogo di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c) ignote di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Nel Comune il medesimo locale ha scopo di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico – conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda dei Servizi Sanitari competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. del 13 febbraio 1964, n.185.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art.15

1. Il Comune di Mortegliano dispone di tre cimiteri; quello principale è situato nel capoluogo del Comune, gli altri nelle frazioni di Lavariano e di Chiasiellis.

Art. 16

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso – in vita – la residenza; ovvero aventi parenti di primo grado residenti;

- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nel corso della loro vita per opere in favore della collettività del Comune di Mortegliano. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato atto del Consiglio Comunale.

Art. 17

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri spetta al Sindaco.
2. Il Direttore Sanitario dell'Azienda dei Servizi Sanitari, o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Capo V

PIANI CIMITERIALI

Art. 19

1. L'ufficio comunale è dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale
2. Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 20

1. Per i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di nuova costruzione valgono le norme di cui agli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, del D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990.

Capo VI

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 21

1. Trascorso il periodo di osservazione, di cui al capo II e III, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. La salma può essere deposta nel feretro prima dello scadere del periodo di osservazione purché il corpo sia posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato deceduti nell'atto del parto. .
- 2 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Mortegliano.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto da detto Servizio;
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.
Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 C.C. e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.

Art.23

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art.24

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm 25, con ben visibile il marchio della ditta costruttrice.

Art. 25

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 26

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario o suo delegato constatino la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Direttore Sanitario o suo delegato constatino la non perfetta tenuta del feretro, possono ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 75.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Direttore Sanitario o suo delegato e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco, all'uopo emessa ai termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 27

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 28

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato abbiano dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 29

1. Ad eccezione di casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 30

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente o suo delegato, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo VII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 31

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a carico dei famigliari, o dei parenti tenuti.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Mortegliano sono a pagamento con onere a carico del Servizio Sociale del Comune.

Art. 32

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 34

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 35

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Direttore Sanitario o suo delegato, non le vietino nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 33 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Direttore Sanitario o suo delegato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 40, quando si tratti di malattie infettivo – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 36

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 38

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 39

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 33 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 40

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 41

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 42

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 43

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 90 e seguenti del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Direttore Sanitario della A.S.S. o suo delegato.

Art. 44

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 45

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 46

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo VIII

INUMAZIONI

Art. 47

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 48

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Alcuni di questi campi vengono riservati all'accoglimento delle salme indecomposte provenienti dal normale ciclo di rotazione del cimitero.

Art. 49

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 50

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

Art. 51

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 52

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 53

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 39.
2. Salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 54

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito all'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 55

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di cm 175 di lunghezza e di cm 75 di larghezza.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, e condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e al nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IX

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 56

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali e tombe di famiglia;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) tombe a terra nei campi riservati in box prefabbricati 2 o 3 posti sovrapposti;
 - d) nicchie cinerarie per la raccolta delle urne individuali provenienti dalle cremazioni
 - e) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 57

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) e c) del precedente articolo 56 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 58

1. Le tariffe di concessione cimiteriale concernenti le tumulazioni di cui al presente capo sono stabilite con delibera della Giunta Municipale.

Art. 59

1. Le aree e le tombe di famiglia monumentali di cui all'art. 56, comma 1, lett. a, possono essere concesse:

- a) a una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni;
- d) ai sacerdoti della Comunità.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso i componenti le famiglie concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fino ad esaurimento dei posti.

4. Tra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei;
- il coniuge.

Art. 60

1. Le tombe di famiglia da realizzare sulle aree concesse in uso dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco su parere conforme dell'Azienda dei Servizi Sanitari e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

3. Le dimensioni dei lotti destinati alla costruzione delle tombe di famiglia sono stabilite in cm 400 di larghezza e cm 380 di profondità, per complessivi mq 15,20 di superficie.

4. Le tombe di famiglia private potranno insediare un numero massimo di 12 salme e di 10 ossari.

5. I manufatti potranno indifferentemente svilupparsi sia sopra il piano di campagna fino ad un'altezza massima d'imposta del tetto di ml 2,80, sia sotto il piano di campagna fino ad una profondità di ml 2,50 esclusa l'ultima soletta e le fondazioni.

6. Per quanto riguarda le caratteristiche tecnologiche e statiche delle tombe di famiglia si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 285/1990.

7. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare la corrispondenza della costruzione al disegno e progetto approvati.

Art. 61

1. Le concessioni delle aree e tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99.
2. Scaduto tale periodo gli interessati potranno richiedere il rinnovo della concessione, sempre che consti all'Amministrazione Comunale che esistono persone aventi diritto, quindi obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. Il rinnovo potrà essere accordato previa verifica della regolarità della successione, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza scontata del 50%. La mancanza di tale domanda, da prodursi prima dello scadere del termine di concessione, costituirà legale presunzione di abbandono e il bene concesso in uso cadrà nella libera disponibilità del Comune.

Art. 62

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10-09-1990, n.285, è consentita qualora in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 63

1. Le aree di cui all'art. 56, comma 1, let. c), possono essere concesse a due o tre persone, per esse esclusivamente. La concessione può essere accordata ad uso di persona deceduta e familiari, a futuro uso di persone ultrasettantenni e familiari, ad uso di viventi per motivi di carattere eccezionale, previa deliberazione della Giunta Municipale.
2. La superficie dei lotti è stabilita in mq 3,75 (cm 150 X cm 250) e le dimensioni dei relativi monumenti di superficie sono stabiliti in cm 100 di larghezza e cm 250 di lunghezza.
3. Le concessioni predette hanno la durata di anni 50 a decorrere dalla data di stipula del relativo atto, salvo rinnovo con le modalità di cui al precedente art. 61. Per le tumulazioni disposte nel periodo di concessione dovrà essere comunque assicurata la permanenza della salma per almeno 40 anni.

Art. 64

1. Le nicchie e i loculi di cui all'art. 56, comma 1, lettera b), ed e) possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. I costi delle operazioni sono a carico dei richiedenti.
2. I loculi possono essere concessi:
 - ad uso di persona deceduta;
 - a futuro uso di persona vivente se coniuge della persona defunta;
 - a futuro uso di persone viventi di età superiore a 70 anni previa verifica da parte degli uffici competenti della disponibilità di un adeguato numero di nicchie e loculi per almeno un biennio;
3. Il diritto d'uso è circoscritto alla solo persona indicata nell'atto di concessione
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali nicchie ossario/cinerarie individuali a ciò destinate.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 per i loculi e di anni 30 per le nicchie ossario. Alla scadenza dei termini di concessione il Comune rientrerà in possesso del manufatto destinando i resti a termini di regolamento.

Nel caso di contestuale concessione di un secondo loculo al coniuge superstite, la decorrenza della stessa ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 65

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulla lapide della nicchia e dei loculi non potranno sporgere oltre i cm 15.

Art. 66

1. Le concessioni di cui all'art. 56, comma 1 e manufatti relativi, non potranno essere oggetto di cessione tra i privati.

2. Le concessioni medesime non potranno essere accordate a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'59 comma 1, lettera c) è riservata alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. In caso di rinuncia alle concessioni di aree e di manufatti, il Comune rientra automaticamente in possesso e proprietà delle aree e di ogni manufatto, con libertà di concessione a chiunque nel rispetto delle norme vigenti.

4.

Art. 67

1. Le spese di manutenzione ordinaria delle tombe, loculi, nicchie private sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

2. Sono altresì posti a carico dei concessionari a titolo perpetuo o novantanovenale gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture in concessione, o realizzate su aree in concessione, comprese eventuali pertinenze comuni, le strutture portanti e le coperture. All'esecuzione delle opere provvedono i concessionari, sulla base di regolare progetto approvato dall'Amministrazione Comunale. In presenza di tombe in uso a concessionari diversi, collocate in un unico fabbricato, la manutenzione dovrà essere assicurata in comune accordo da tutti i concessionari. Le manutenzioni possono essere assicurate anche dall'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, previa sottoscrizione di impegnativa di rimborso delle spese conseguenti da parte dei concessionari medesimi.

3. In presenza di incuria o di abbandono l'Amministrazione Comunale invita il titolare della concessione a prevedere alle manutenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui il titolare risulti reperibile o sconosciuto si prevederà nelle forme previste per le notificazioni degli atti civili, con esposizione dell'avviso anche alla porta del cimitero e nelle adiacenze del manufatto per almeno 90 giorni consecutivi. Decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di intervento, ovvero alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso ai concessionari irreperibili o sconosciuti, senza che alcuna istanza di manutenzione sia pervenuta al protocollo comunale, il diritto di concessione decade, costituendo ciò legale presunzione di abbandono, da regolarizzare a termini del comma 2 dell'art. 61. Per le stesse situazioni, in caso di manifesto contrasto con il pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può revocare la concessione.

Art. 68

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 69

1. La concessione di aree, di tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
2. Ai fini della comprova del diritto d'uso di aree, tombe, loculi e ossari a qualsiasi titolo concessi, anche in tempi remoti, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'esibizione della seguente documentazione:
 - atto di concessione o documentazione comprovante la titolarità del diritto;
 - ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'onere di concessione;
 - atto di successione attestante l'avvenuta trasmissione del diritto.
3. La mancata produzione della documentazione entro il termine di novanta giorni dalla richiesta comporta la decadenza del diritto di concessione. Nel rispetto delle norme regolamentari vigenti potrà essere rilasciata ulteriore concessione a uno o più parenti di persone tumulate previo accertamento della sussistenza di rapporto di parentela in linea retta o collaterale fino al quarto grado – art.74 c.c. – e previa corresponsione delle tariffe cimiteriali a tal dine determinate.

Art. 70

Il Concessionario che non abbia fatto o non intenda fare uso delle aree, tombe, loculi o nicchie ottenute in concessione può retrocedere volontariamente dal diritto con il benestare dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a rimborsare una quota proporzionale alla somma a suo tempo versata, in relazione all'effettivo utilizzo della concessione.

Capo X

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art. 71

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 72

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 73

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 46.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero, nel rispetto del D.P.R. n 915/1982.

Art. 74

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione è, vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati nei campi comuni di mineralizzazione all'uopo predisposti, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 75

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all' art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 76

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della A.S.S. o suo delegato e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 77

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio. Gli operatori predetti dovranno altresì completare il ciclo vaccinale antitetanico e contro l'epatite B, nonché sottoporsi alle prescrizioni di profilassi sanitaria eventualmente ritenute opportune dal competente settore dell'A.S.S.

Art. 78

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo XI

CREMAZIONI, DISPERSIONE DELLE CENERI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 79

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall' ~~articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 430~~ (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
2. La volonta' del defunto per la cremazione puo' essere manifestata dal medesimo anche con le seguenti modalita':
 - a) La volonta' del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del ~~codice civile~~ e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - b) La volonta' del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonche' il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza

3. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volonta' che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonche' il luogo di dispersione. La dichiarazione e' convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

5. Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volonta' alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto puo' chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

6. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto e' consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento e' conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui e' avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Art. 80

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalita' tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalita' dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonche' il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna e' tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 81

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 82

1. Le urne devono essere di materiale refrattario e devono essere risposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanita'.

Art. 83

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 33 e 42, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabiliti per il trasporto dei cadaveri.

Art. 84

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. la consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 84 bis

1. La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in natura e' consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private e' eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso e' vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri puo' essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta e' operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del ~~codice civile~~ e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 85

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Direttore Sanitario o suo delegato ed essa verrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 86

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 40 dovrà essere eseguito dal Direttore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 87

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo XII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 88

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 89

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata ai campi di mineralizzazione;
 - c) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, individuale, per famiglie e collettività, con spazi e loculi di varia natura;
 - d) loculi, ossari e cinerari individuali;
 - e) ossario e cinerario comuni;
 - f) una camera mortuaria;
 - g) una cappella.

Art. 90

1. Il servizio di manutenzione e custodia del cimitero è assicurato dall'Amministrazione Comunale, mediante appalto a ditta specializzata che provveda agli adempimenti previsti dal relativo contratto d'appalto e allegato capitaloto, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 91

1. Il responsabile della ditta appaltatrice o suo delegato adempiono alle seguenti operazioni:

- a) ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- c) ritirano l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- d) assistono alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilano sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- e) si accertano che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- f) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- g) eseguono i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a costoro affidato;
- h) impediranno che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- i) si accertano che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

2. Alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 provvede l'Ufficio di Stato Civile.

Capo XIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 92

1. La ditta appaltatrice del servizio provvederà inoltre:

- a) a scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;
- b) ad ottemperare alle indicazioni fornite:
 - dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - dall'Ufficio di Vigilanza per i servizi funebri;

- dall'Ufficio Tecnico per quanto di competenza.
- 2. L'accoglimento di salme nei manufatti di cui all'art. 56, comma 1, è subordinato all'accertamento, da parte della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione, della sussistenza del diritto, mediante esibizione dell'atto di concessione.

Art. 93

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinarie dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 94

1. Nella sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Le sepolture comuni si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Esse sono soggette a rotazione ordinaria, ovvero il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 95

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata seguendo quanto stabilito ai precedenti art. 49 e art. 50.

Art. 96

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 71.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami bruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 97

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, con esclusione di quelle previste dall'art. 55, capoverso 1.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 98

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 80.

Capo XIV

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 99

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 100

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietate l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 101

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dei custodi raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 102

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 103

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 104

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Ar. 105

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 106

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 107

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 108

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 109

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Capo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e relativa circolare esplicativa 24 giugno 1993, n.24 e nel T.U. delle leggi sanitarie vigenti.

Art. 111

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.